

MODELLO 4324C

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONARI

**PER GLI AGENTI CHE ABBIANO OTTENUTO UNA
PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRIBUZIONE
VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 5 DEL
REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI IN
VIGORE DALL'1/1/2004 (ARTICOLO 15 COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO ISTITUZIONALE)**

Il modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R a:

FONDAZIONE ENASARCO
Servizio contribuzioni - Ufficio contribuzioni ordinarie
via Antoniotto Usodimare 31, 00154 Roma

oppure inviato a mezzo PEC a:
contributi.ordinari@pec.enasarco.it

oppure consegnato alle sedi territoriali Enasarco.

MODELLO 4324C - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI

PER GLI AGENTI CHE ABBIANO OTTENUTO UNA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA (ART 15, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO ISTITUZIONALE)

Il *Regolamento delle Attività Istituzionali 2012* e successive modifiche in vigore dall'1/1/2013 prevedono l'acquisto del diritto alla pensione di vecchiaia quando sussistono tutti i requisiti pensionistici minimi indicati nella seguente tabella (anni compiuti di età, anni compiuti di contribuzione e quota pensionabile).

La quota pensionabile (indicata in tabella nella misura minima richiesta) è determinata dalla somma degli anni compiuti di età anagrafica del richiedete e degli anni compiuti di anzianità contributiva effettivamente versati, purché entrambi pari o superiori al minimo.

Sesso	Requisiti	Anno decorrenza												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
M	Quota	86	87	88	89	90	91	92	92					
	Età minima	65	65	65	65	65	66	66	67					
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20					
F	Quota	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	92	92
	Età minima	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67
	Anzianità minima	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Con il meccanismo della quota l'età pensionabile risulta più elevata nel caso di contribuzione minima o prossima al minimo e meno elevata nel caso di maggiore contribuzione.

L'articolo 15, comma 2, del *Regolamento delle Attività Istituzionali 2012* consente all'iscritto che ha cessato l'attività di agenzia e che, ai sensi delle disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2012, è già stato autorizzato al versamento volontario dei contributi necessari per raggiungere l'anzianità contributiva minima, di scegliere di aumentare la propria anzianità contributiva versando ulteriori annualità di contributi dopo il ventesimo anno, allo scopo di ridurre l'età pensionabile, purché nel rispetto del minimo inderogabile indicato in tabella.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Non è previsto alcun termine entro cui presentare la domanda, che può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo **contributi.ordinari@pec.enasarco.it**, consegnata presso una delle sedi della Fondazione Enasarco o inviata a mezzo raccomandata a

FONDAZIONE ENASARCO
Servizio contribuzioni
Via Antoniotto Usodimare, 31
00154 ROMA,

corredata della seguente documentazione:

- ▶ fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
- ▶ copia della dichiarazione di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima rappresentata.

REQUISITI

Possono utilizzare il presente modulo gli agenti che abbiano ottenuto una precedente autorizzazione alla contribuzione volontaria ai sensi dell'art. 9, comma 5 del *Regolamento delle Attività Istituzionali* in vigore dall'1/1/2004, che prevedeva la cessazione del diritto ai versamenti volontari in ogni caso con il conseguimento dell'anzianità contributiva minima di 20 anni prevista per la pensione di vecchiaia.

Tali agenti, **se hanno raggiunto il 20° anno di contribuzione (con il quale si esaurisce l'autorizzazione già ottenuta), dopo il 01/01/2012** potranno chiedere, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2 del vigente *Regolamento*, di effettuare ulteriori versamenti al fine di raggiungere più rapidamente la quota pensionabile.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo, comprensivo della quota destinata a ramo previdenza a titolo di solidarietà si determina, alla data di presentazione della domanda, sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria anche non consecutivi. Il contributo volontario non potrà, comunque, essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario, alla data del versamento. Il minimale contributivo sarà rivalutato ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

